

COPIA



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 del Consiglio Comunale

Oggetto: **L.R. 5 FEBBRAIO 2013 NR. 1, "MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI". ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno **Dieci settembre** alle ore **20.00**, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	PRESENTI	ASSENTI INGIUSTIFICATI	ASSENTI GIUSTIFICATI
Odorizzi Mariagrazia	X		
Bertuzzi Rosario	X		
Odorizzi Fulvia	X		
Paoli Marica	X		
Filippi Patrizia	X		
Gilli Devis	X		
Crestani Mauro	X		
Gilli Mariano	X		
Odorizzi Franco			X
Pisetta Luca	X		
Ravanelli Giuliano	X		
Pisetta Erna	X		
Pisetta Paolo	X		
Pisetta Piergiorgio	X		
Fedrizzi Ezio	X		

Assiste il Segretario comunale Sig. Adriano Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Mariagrazia Odorizzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto all'ordine del giorno al n. 2.

Oggetto: **L.R. 5 FEBBRAIO 2013 NR. 1, "MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI". ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, nr. 3/L, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale nr. 7, dd. 21.03.2007, mediante la quale si disponeva:

1. Di approvare il nuovo Statuto del Comune di Albiano che, composto da 66 articoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto approvato con deliberazione consiliare n. 76 di data 18.12.1995 succ. modificato con deliberazioni consiliari n. 18 di data 08 luglio 1997 e n. 63 dd. 14 novembre 2000;
3. Omissis...

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare nr. 35, dd. 15.09.2010, con la quale si disponeva:

1. Di modificare il comma 4 dell'art. 14 dello Statuto comunale sostituendolo integralmente nella forma come di seguito riportata:

"Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno sei dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze qualificate, richieste per particolari deliberazioni."

2. Omissis....

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2013 nr. 1, recante "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni" la quale dispone in ordine alla composizione degli organi del Comune ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce che: " Il Consiglio comunale nei Comuni della Provincia di Trento è composto da:

.....

- e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore al 1.000 abitanti

.....

- l'art. 2, comma 1, lett. a) stabilisce che: " La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

.....

- e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

.....

- l'art. 3, della L.R. stessa, stabilisce che "La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2,-ter, della Legge Regionale nr. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non ne prevede tale facoltà".
- L'art. 5, comma 1, della L.R. 1/2013 stabilisce che: "Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente nelle successive nomine o designazioni.

Richiamato inoltre l'art. 22 della L. R. 1/2013 dove si stabilisce che i comuni adeguino il proprio statuto alle disposizioni recate dalla L.R. 1/2013 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi. Tale termine scade il giorno 14 settembre 2014.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento del vigente statuto comunale, alle norme contenute nella L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, ed in particolare alla modifica dei seguenti articoli:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e **da n. 3 (tre)** Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 28 – PRINCIPI

.....

3. ***Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno..***

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

Atteso che l'art. 64 del vigente statuto comunale, dispone:

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

.....

Visti inoltre gli artt. 3 e 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che dettano norme in merito all'approvazione degli Statuti comunali.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra richiamato, di disporre la modifica degli artt. 18 e 28 del vigente statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1.

Sentita la richiesta dei consiglieri del Gruppo di minoranza che richiedono di approvare, unitamente alle modifiche proposte, anche la modifica dell'art. 14 dello Statuto vigente, riportando a 7 (sette) il numero dei consiglieri richiesti per la validità della seduta in seconda convocazione. Tale richiesta non viene accolta non essendo oggetto dell'ordine del giorno e non essendo la proposta stessa stata depositata agli atti consiliari.

Il Gruppo di minoranza dichiara pertanto il proprio voto contrario.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti nr.	14	- voti contrari	nr. 5
- voti favorevoli nr.	9	- astenuti	nr. zero

DELIBERA

1. di approvare, in prima votazione, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche agli artt. 18, comma 1., e 27, comma 3., del vigente Statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, così come risultanti dal nuovo testo di seguito riportato:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

2. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e **da n. 3 (tre)** Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 28 – PRINCIPI

.....

3. ***Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno.***

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

2. di dare atto che, avendo ottenuto l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e non avendo raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, la votazione sarà ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro 30 giorni;

3. di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio Elettronico;

1. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 del TULLROCC della RATAA, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to rag. Mariagrazia Odorizzi

f.to dott. Adriano Bevilacqua

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni consecutivi, dal 12.09.2014 al 22.09.2014

prot. di affissione: 6055

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Adriano Bevilacqua

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.

Addì 23.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Adriano Bevilacqua

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Albiano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Bevilacqua
